

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 369/AV2 DEL 12/03/2014**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 2 E STUDI COGNITIVI – SCUOLA DI
TERAPIA COGNITIVA DI MILANO, PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI
ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dalla Scuola di Terapia Cognitiva – Studi Cognitivi di Milano di ospitare, presso le strutture aziendali di interesse nell’ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi per il tirocinio di formazione professionalizzante, previsto ai sensi dell’art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell’art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell’Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dr. Giovanni Stroppa

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE**

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: "l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."

Il D.M. n° 509 dell'11/12/1998 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L'art. 8, in particolare, prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

In base a detta normativa, la Scuola Terapia Cognitiva STUDI COGNITIVI di Milano (legalmente riconosciuta con provvedimento del MIUR D.M. 23/07/2001 – GU n. 230 serie generale del 03/10/2001) ha chiesto la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le strutture aziendali - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico professionalizzante ad alcuni allievi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la suddetta Scuola, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita al Direttore dell'Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2" si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta proveniente dalla Scuola di Terapia Cognitiva – Studi Cognitivi di Milano di ospitare, presso le strutture aziendali di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi per il tirocinio di formazione professionalizzante, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema convenzione



Convenzione per l'effettuazione del tirocinio di studenti della scuola di Psicoterapia Cognitiva di Milano denominata "Studi Cognitivi" riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con delibera 23/7/2001, ai sensi del regolamento adottato con decreto del 11 dicembre 1998, n°509

TRA

L'Asur AREA VASTA 2, con sede legale ad Ancona in Via Caduti del Lavoro, 40 Cod. Fiscale/ P.IVA 02175860424 rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 2, Dr. Giovanni Stroppa, giusta delega ricevuta dal DG Asur e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'AV2 a Fabriano in via Turati, 51

E

L'Istituto "Studi Cognitivi", con sede in Milano, Foro Buonaparte, 57, C.F. e P.IVA: 12671470156, rappresentata dal Direttore Dr.ssa Sandra Sassaroli;

RITENUTO

Come previsto dalla Legge 18/2/89 n. 56 di stipulare una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico, all'interno delle strutture aziendali degli allievi della Scuola "Studi Cognitivi"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Asur AREA VASTA 2, al fine di collaborare nella formazione specialistica di medici e psicologi nelle aree della psicologia clinica e psicoterapica con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le terapie dei disturbi psichiatrici, assicura all'interno delle strutture aziendali, l'espletamento dell'attività idonea all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli studenti della Scuola "Studi Cognitivi" nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile interessato e gli Organi direttivi della Scuola.

Studi Cognitivi s.r.l. - Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano



Art. 2

Il programma annuale particolareggiato dell'attività di tirocinio, data, durata, sede e numero degli allievi, saranno concordati di comune accordo tra le parti. La Scuola "Studi Cognitivi" dovrà inoltrare, con congruo anticipo all'Asur AREA VASTA 2 apposita domanda di ammissione al tirocinio con l'indicazione nominativa di ciascun allievo e del periodo in cui si svolgerà il tirocinio stesso.

Art. 3

La Scuola "Studi Cognitivi" in accordo con l'Asur AREA VASTA 2, nominerà il Responsabile che si impegna a controfirmare, sia ai fini della certificazione della presenza, che dell'attività svolta, il diario regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla segreteria della Scuola.

Art. 4

La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa né per la Scuola, né per l'Asur AREA VASTA 2. La Scuola "Studi Cognitivi" assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, il personale docente e gli studenti iscritti alla scuola sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda ASUR.

Art. 6

La convenzione sarà valida fino a revoca. La disdetta potrà essere data da una delle due parti, con preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita al Direttore di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Studi Cognitivi s.r.l. - Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. 02 4150998 - Fax 02 87238216 - info@studicognitivi.net - www.studicognitivi.net
C.F./P.IVA 12671470156 - R.E.A. 1574642



Art. 7

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 8

In caso di controversie le parti eleggono domicilio nel foro di Ancona.

Art. 9

Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola "Studi Cognitivi".

Letto, confermato e sottoscritto.

.....,li.....

Il Direttore Area Vasta 2
(Dr. Giovanni Stroppa)

Il Direttore di "Studi Cognitivi"
(Dr.ssa Sandra Sassaroli)

Studi Cognitivi s.r.l. - Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. 02 4150998 - Fax 02 87238216 - info@studicognitivi.net - www.studicognitivi.net

C.F./P.IVA 12671470156 - R.E.A. 1574642